

FAQ - CHIARIMENTI

DGR n. 1474/2017

La DGR n. 1474/2017 ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2018, e con decorrenza da tale data è revocata la precedente deliberazione n. 1134/2013.

Le **Convenzioni** di tirocinio firmate precedentemente al 1 gennaio 2018 continuano a fare riferimento alla DGR n. 1134/2013.

Il decreto dirigenziale n. 430/SIM/2017 approva i modelli di Convenzione, Progetto Formativo Individuale (PFI) e Attestazione di risultati, e la modulistica necessaria per la gestione dei tirocini: modelli di autodichiarazione del soggetto ospitante e del/la tirocinante, registro presenze, comunicazione di interruzione, comunicazione di sospensione, comunicazioni inerenti il tirocinio, prospetto riepilogativo. Gli enti promotori dei tirocini (art. 6 della DGR n. 1474/2017) devono utilizzare, a partire dal 1 gennaio 2018, tale modulistica ai fini dell'attivazione e gestione dei tirocini.

Gli enti promotori pubblici e privati hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione di avvio e di gestione dei tirocini promossi agli atti dei loro uffici e di inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi, utilizzando l'allegato A10, alla Regione Marche.

Tutti i tirocini extracurricolari attivati ai sensi degli Avvisi pubblici pubblicati prima della data del 1 gennaio 2018, continuano ad essere regolati dalla DGR n. 1134/2013, se richiamata, sino alla loro naturale scadenza.

La DGR n. 1474/2017 e le Linee guida nazionali del 25 maggio 2017 dalla stessa recepite, individuano la sola macro tipologia di tirocinio extracurricolare (distinguendola ad esempio da altre, come il tirocinio curricolare), fermo restando che il progetto formativo individuale (PFI) in quanto specifico rispetto al destinatario e alla situazione in cui si realizza, può assumere diverse finalità: orientamento al lavoro, inserimento/reinserimento occupazionale.

MARCA DA BOLLO

Sulla Convenzione e sul Progetto Formativo Individuale vanno apposte le marche da bollo (euro 16,00) ai sensi della normativa nazionale di riferimento: D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.

DURATA DEL TIROCINIO

ART. 5- COMMA 2: La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, può essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, con riguardo allo specifico profilo professionale del/la tirocinante.

La durata ordinaria del tirocinio è di sei mesi, se gli obiettivi formativi richiedono ulteriori elementi di arricchimento, **verificati dal soggetto promotore** e indicati specificatamente nel PFI, al fine di sostenere maggiormente l'inserimento lavorativo, la durata è elevabile fino a dodici mesi. In questo caso i soggetti promotori comunicano alla Regione Marche, i tirocini avviati con una durata superiore ai sei mesi, indicando: soggetto ospitante e codice fiscale del/della tirocinante, tramite mail all'indirizzo: **tirocinidgr1474@regione.marche.it**.

SOGGETTI OSPITANTI

ART. 7 – COMMA 7: “Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione”.

Per professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche si intendono, come indicato dal D.P.R. n. 137 del 2012 (Regolamento recante la riforma degli Ordini Professionali), i Professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini o Collegi.

Ne consegue che un laureato, che ha anche superato l'esame di Stato, può intraprendere un tirocinio inerente il suo profilo professionale (es. laureato in farmacia interessato ad intraprendere un tirocinio con profilo di farmacista) fintanto che non si iscrive all'albo tenuto presso il suo Ordine di riferimento.

ART. 7 – COMMA 8: “Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante)”.

Il principio generale è che il calcolo di un terzo venga effettuato su una base di almeno tre tirocini realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi, come indicato dal comma sopra citato. Nel computo dei tirocini attivati non sono inclusi i tirocini curriculari, i tirocini estivi e i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e) della DGR n. 1474/2017.

In questa prima fase di applicazione della DGR n. 1474/2017 nel computo di quanto previsto dall'art. 7 c. 8 si prendono in considerazione i tirocini di cui alla lettera b art. 3 DGR n. 1134/2013 cioè i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro (come era appunto indicato dalla precedente DGR).

ART. 9 – COMMA 2: “Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio”.

Il lavoro in somministrazione svolto presso il soggetto ospitante è configurabile come precedente rapporto di lavoro ai fini dell'attivazione del tirocinio, in quanto il soggetto ospitante ha già conosciuto il/la tirocinante sia dal punto di vista lavorativo che formativo.

Il soggetto promotore può valutare la possibilità di attivare il tirocinio in presenza di precedente rapporto di lavoro in somministrazione, solo nel caso in cui tale rapporto di lavoro in somministrazione abbia avuto una durata molto breve, pari a 3 o 4 (max) settimane.

MULTILOCALIZZATO

Il soggetto ospitante multilocalizzato è regolamentato dall'art. 8 della DGR n. 1474/2017.

La scelta effettuata dall'ente ospitante oltre ad essere indicata nella Convenzione deve essere comunicata secondo le modalità indicate nel format Allegato, al seguente indirizzo di posta elettronica: **tirocinidgr1474@regione.marche.it**.

Nell'ipotesi di soggetto multilocalizzato la verifica stabilita dal comma 8 dell'art. 7, ai fini dell'attivazione di un nuovo tirocinio, viene effettuata da parte dell'ente promotore sull'azienda, a livello regionale e non sulla sede operativa specifica.